COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e non approvazione*):

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai Tribunali, alle Procure, alle Preture e ammissione al concorso per uditori giudiziari. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (465) 11

PRESIDENTE 11, 12, 15, 17, 18
FODERARO, *Relatore* 12, 13, 15, 16
BUCCIARELLI DUCCI 12, 13
ENDRICH 13
CAPALOZZA 13
AMATUCCI 13, 16
BREGANZE 14
TESAURO 14, 16
BARDANZELLU. 14
BERLINGUER 14
MARTUSCELLI 16
PETRILLI 16
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 17

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. (594). 18

PRESIDENTE 18, 19
NATALI LORENZO, *Relatore* 18, 19
CAPALOZZA 19
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 19

PAG.

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile. (522) . 19

PRESIDENTE 19, 20
FACCHIN, *Relatore* 19
ENDRICH 20

Votazione segreta:

PRESIDENTE 22

La seduta comincia alle 16,10.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Destinazione degli uditori giudiziari con funzioni giurisdizionali ai tribunali, alle procure, alle preture e ammissione al concorso per uditori giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture e ammissione al concorso per uditori

giudiziari che già è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Foderaro, relatore.

FODERARO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge n. 465 viene all'esame di questa Commissione in sede legislativa dopo essere stato approvato dal Senato nella seduta del 25 novembre 1953.

Il disegno di legge, come si evince dallo stesso suo titolo, tende a prorogare fino al 30 giugno 1955 la facoltà del Ministero di assegnare gli uditori giudiziari in sott'ordine, con funzioni giurisdizionali, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure o nelle preture, anche prima che essi abbiano compiuto un anno di tirocinio nell'uditorato. Evidentemente questa prima norma è dettata dalla insufficienza del personale giudiziario sia nella giudicante che nella requirente.

Il relatore non avrebbe nulla da eccepire circa l'accettazione del primo comma dell'articolo 1, se non esprimere il voto — e tale voto vorrebbe venisse fatto proprio dalla Commissione e formalmente espresso — che il Ministero di grazia e giustizia faccia largamente dei concorsi e, piuttosto che ricorrere a giovani tante volte ancora inesperti, utilizzi magistrati che abbiano una preparazione adeguata e abbiano fatto non 4, 5, 6 mesi di uditorato, ma almeno un biennio.

Per quanto riguarda poi il secondo comma dell'articolo 1, quella disposizione cioè diretta ad investire di funzioni di reggenti di preture coloro che abbiano ricoperto la carica ed esercitato la funzione di vice-pretore onorario prima del concorso, anche prima del periodo di tirocinio da uditore, io esprimerei qualche dubbio non nel senso di non approvare la disposizione, ma nel senso di richiedere un minimo di esercizio di funzioni giudiziarie.

Ho udito testé un collega osservare: purché fuori della propria residenza. Condivido tale opinione, ma non mi pare necessario che noi la includiamo nella legge. È nella competenza discrezionale del Ministero di allontanare i vice-pretori che abbiano esercitato funzioni in un mandamento, nel momento in cui assumono funzioni dirigenti. Il vice-pretore, come tutti sappiamo, è un avvocato che ha vissuto nella sua giurisdizione in mezzo a tutti gli interessi di questa: almeno precedentemente, giacché si tratta qui di vice-pretore onorario.

Ora, inviare questo vice-pretore onorario, dopo che abbia vinto il concorso e sia diventato uditore, nella stessa propria sede, è effettivamente da evitare. Comunque non di questo ci dobbiamo occupare nella legge, giacché si tratta di cosa demandata alla discrezione del Ministero. Ritengo invece che nella legge si sarebbe dovuto imporre un tempo minimo di esercizio di funzione, giacché altrimenti, senza fissare alcun minimo, si potrebbe anche, dopo qualche mese, destinare con funzioni dirigenti il vice-pretore onorario che abbia appena vinto il concorso per uditore.

Lascio ad ogni modo alla Commissione di decidere se intenda rinviare al Senato il provvedimento per questa sola modifica, oppure se non preferisca semplicemente di esprimere in questo senso un voto al Ministero.

Commendevole senz'altro è poi l'ultimo comma, il quale dispone che la posizione giuridica e il trattamento economico degli uditori che siano inviati in funzione non riceve alcuna modifica. Sull'articolo 2 non mi pare vi sia nulla da obiettare; e pertanto io ho terminato la mia relazione e lascio alla Commissione di discutere il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUCCIARELLI DUCCI. Onorevoli colleghi, mi pare necessario eliminare la possibilità di ogni equivoco circa il provvedimento in esame. Sono di avviso infatti che non si debba derogare dalla norma generale che stabilisce che non si possono conferire funzioni agli uditori giudiziari se non dopo che abbiano trascorso un periodo di tirocinio di almeno un anno.

Ora il disegno di legge cerca appunto di derogare a questa norma generale per un certo periodo di tempo e precisamente fino al 30 giugno 1955, dando la possibilità di conferire funzioni giurisdizionali ad uditori giudiziari anche se non abbiano compiuto un anno di tirocinio. L'articolo 1 del disegno di legge prevede due ipotesi: per la prima, si possono conferire funzioni giurisdizionali in sott'ordine anche se non si è compiuto un anno di tirocinio, cioè gli uditori giudiziari possono essere destinati in sott'ordine a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, per la seconda, l'articolo 1 prevede che si possa affidare ad uditori giudiziari, che abbiano esercitato funzioni di vice-pretore onorario, la reggenza delle preture prive di titolare, anche prima del compimento del predetto periodo di tirocinio. A me pare che, sia nel primo caso, come nel secondo, si renda necessario che almeno per un congruo periodo di tempo questo tirocinio venga compiuto. Per quanto riguarda, in special modo, il secondo comma dell'articolo 1, quella disposizione cioè per la quale uditori giudiziari, senza alcun tiroci-

mio, avendo però già esercitato funzioni di vice-pretore onorario, possono essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare, condivido le perplessità espresse dal relatore e ritengo che sia indispensabile richiedere, per questo caso, un minimo di tirocinio di funzioni giurisdizionali.

FODERARO, *Relatore*. Infatti, dire: « anche prima del predetto periodo di tirocinio » e cioè un anno, può significare anche un giorno.

BUCCIARELLI DUCCI. Ripeto, soprattutto relativamente al secondo comma dell'articolo 1, che dà la possibilità di affidare ad uditori giudiziari, che abbiano esercitato le funzioni di vice-pretore onorario, la reggenza di preture prive di titolare, anche prima del compimento del predetto periodo di tirocinio, sono di avviso che sia opportuno stabilire maggiori garanzie. Si tratta di reggere una pretura e non solo di funzionare in sott'ordine, come avviene invece nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo stesso!

ENDRICH. Mi soffermo innanzi tutto sull'articolo 2 del disegno di legge sottoposto al nostro esame, che abroga il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 302, il quale, se non erro, prescrive che per partecipare a concorsi per uditore giudiziario occorre essere laureati da almeno due anni. Circa la soppressione di questo periodo di tirocinio forense richiesto per l'ammissione al concorso, a me pare che bisogna esser molto cauti. Tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni d'esame in occasione di concorsi per magistrati possono attestare come i giovani si presentano agli esami spesso del tutto impreparati. Talvolta le prove d'esame sono scritte perfino in un cattivo italiano, il che denota l'affrettata preparazione dei giovani. In qualche Corte d'appello si è verificato il caso che, su 100 candidati, 80 sono stati rimandati e gli altri 20 sono stati promossi secondo criteri di grande indulgenza. Ora un conto è la sistemazione dei giovani, un altro conto è l'amministrazione della giustizia. È risaputo che l'università non prepara completamente i giovani, e, a mio avviso, giovani appena laureati non sono assolutamente in grado di amministrare la giustizia, salvo qualche rara eccezione. Ora, la legge non può essere fondata sull'eccezione, ma sulla normalità della vita. Non credo perciò che si possano conferire funzioni giurisdizionali a giovani appena usciti dall'università, e che hanno imparato solo a studiare. L'università non è altro che un avviamento allo studio, dove si insegnano i metodi dello studio, ma è poi l'esperienza pratica che forma l'individuo. I giovani appena laureati, a parer mio, non possono formare oggetto di una concreta valutazione sulle loro capacità e sulla loro preparazione, se non abbiano compiuto prima un congruo periodo di tirocinio forense. Secondo me, l'articolo 2 del disegno di legge è destinato a produrre un danno notevole alla amministrazione della giustizia e alla delicata professione del magistrato.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non mi soffermo sul secondo comma, perché già altri ne hanno parlato sufficientemente; desidero solo dire una parola sul primo comma. Noi non possiamo non tener presente la realtà della situazione e cioè che i magistrati sono attualmente pochi, che gli organici sono press'a poco quelli di un secolo fa, che le funzioni dei giudici sono aumentate anche in seguito all'istituzione delle sezioni specializzate, e che, infine, la popolazione è raddoppiata con il conseguente aumento del numero dei procedimenti. Si rende quindi necessario utilizzare anche i novizi, anche quelli appena immessi nella carriera. Tuttavia, noi dobbiamo procedere anche in questo caso con molta cautela, specie quando l'uditore giudiziario che non ha ancora compiuto l'anno di tirocinio viene chiamato ad integrare il collegio, perché può darsi che il collegio praticamente non esista più, in quanto questo giovane può essere soffocato dal prestigio, dalla dottrina e dalla esperienza del giudice più anziano. Se vogliamo approvare il disegno di legge, io credo opportuno che nello stesso tempo si esprima il voto al Ministro, che il sistema previsto dal provvedimento dovrà essere considerato del tutto eccezionale poiché trova giustificazione solo nelle contingenze del momento.

CAPALOZZA. Io sono molto perplesso circa l'approvazione di questo disegno di legge, e, peraltro, in conformità dell'atteggiamento assunto dai miei compagni al Senato, mi asterrò dal votarlo. A mio avviso, la grave situazione dell'amministrazione della giustizia non può davvero essere risolta attraverso provvedimenti come questo che è stato sottoposto al nostro giudizio.

AMATUCCI Io sono favorevole al disegno di legge. Effettivamente le osservazioni che sono state fatte qui, specie dall'onorevole relatore e dal collega Endrich, erano state sollevate anche in sede di discussione di questo disegno di legge al Senato. Sono convinto anche io che gli organici della magistratura debbono essere rinsanguati, ma dobbiamo an-

che superare la difficoltà delle vacanze in attesa dell'espletamento dei concorsi.

E non è esatto che questi giovani appena laureati, verranno immessi nel collegio giudicante, giacché la legge prevede che tale immissione in sott'ordine verrà fatta solo quando questi giovani avranno compiuti alcuni mesi di tirocinio. Né vale, collega Endrich, osservare che questi giovani saranno soverchiati dai colleghi più anziani, se noi teniamo presente quello che è il collegio giudicante. Il sistema previsto nel capoverso, d'altronde, di affidare la reggenza delle preture a quei magistrati che, pur non avendo il periodo di tirocinio, abbiano però esercitato le funzioni di vice-pretore è stato deciso in considerazione della pratica che hanno acquistata questi uditori nell'esercizio della funzione di vice-pretore.

Costoro, che hanno esercitato la funzione di vicepretori, si trovano a possedere un bagaglio di dottrina che li rende decisamente idonei.

Circa poi la raccomandazione da fare, che cioè si proceda con cautela nell'attuazione pratica, è chiaro che questo si può fare, tenendo conto non solo dell'importanza delle sedi cui questi uditori devono essere assegnati, ma anche tenendo presente la sede onde essi derivano, ad evitare che, anche in buona fede, possano comportarsi in modo che la giustizia ne soffra.

Io sono, concludendo, favorevole al provvedimento pur auspicando una rapida e radicale soluzione dei problemi in cui versa l'amministrazione della giustizia.

BREGANZE. A mio modesto avviso, le ragioni di maggiore perplessità riguardano il disposto del secondo comma dell'articolo 1, giacché il reggente di una pretura si trova di fronte a casi, sia in materia penale che in materia civile, in cui le responsabilità sono particolarmente sensibili. Bisogna far quindi delle opportune raccomandazioni al rappresentante del Governo.

Ho letto nel resoconto della discussione che ebbe luogo al Senato, che il concorso bandito nel 1950 venne espletato soltanto nel 1952 e che quello bandito nel 1952 venne espletato nel 1953. Ora, io mi rendo conto che un certo tempo per l'espletamento di tali concorsi è inevitabile: ci vuole un certo lasso di tempo per la presentazione dei documenti e così via. ma, vorrei raccomandare che si stringessero i tempi.

Se inoltre si bandissero ulteriori concorsi, ora che può considerarsi superato il travaglio della guerra, se si procedesse agli esami in modo da snellire quanto possibile la procedura, magari riducendo le prove ad un colloquio, sia pur approfondito, mi pare che si otterrebbe un utile risultato. Ciò dico non tanto per fare delle sterili critiche, quanto per fare delle raccomandazioni che ritengo doverose.

TESAURO. Onorevoli colleghi, mi duole molto di dover manifestare un avviso contrario al disegno di legge, ma io non riesco a vedere le ragioni della necessità di questo provvedimento. Mi rendo perfettamente conto della gravità della situazione per alcune preture e per alcuni tribunali. Credo però che il rimedio proposto non sia opportuno né utile, e comunque molto pericoloso. Noi dobbiamo tener presente non già la situazione dei tribunali, delle procure, delle preture delle grandi sedi, ma quella dei tribunali che si trovano già in una grave situazione, situazione che sarebbe enormemente aggravata dall'ingresso nel collegio di uditori i quali non hanno fatto neppure quel tirocinio forense necessario e sinora prescritto, che è il minimo di garanzia che si possa richiedere e che venne fissato con la legge del 1951.

Molti tribunali verrebbero ad essere gravemente danneggiati dall'approvazione di questo provvedimento. Noi assisteremmo a situazioni veramente incresciose, giacché non solo uno, ma due, tre uditori potrebbero entrare nel collegio, se approvassimo la disposizione che « gli uditori giudiziari possono essere destinati, con funzioni giurisdizionali in sott'ordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture ».

Il che è veramente paradossale: ed io credo che sia il caso di mettere un freno.

BARDANZELLU. Dato il sistema, onorevoli colleghi, adottato specialmente nel campo della giustizia, che consiste, purtroppo, nell'addormentarsi sulle cose e di lasciar correre, non vorrei che con l'approvazione di questo disegno di legge si finisse col non avere più nessuna premura di bandire concorsi. Se pertanto è possibile ammettere uditori in un collegio, non considero buono per noi e per la giustizia che si affidino le preture a dei magistrati che non hanno ancora l'adeguata preparazione. Sarebbe un guaio grosso per la giustizia, perché il discredito sarebbe della giustizia, non del magistrato.

BERLINGUER. Ciò che più mi preoccupa in questo disegno di legge è la possibilità di deroghe che sono, fra l'altro, molto approssimative, per cui potrebbero venire assegnati alcuni magistrati all'una o all'altra sede, magari per ragioni di favoritismo.

Io dichiaro perciò che voterò contro.

PRESIDENTE. Vorrei, a questo punto, dire qualche cosa anch'io. Sono io pure molto perplesso, dirò anzi che sono contrario al provvedimento. Aggiungo che quando si discusse nei due rami del Parlamento quella legge 24 maggio 1951 di cui ora si vuole abrogare l'articolo 7, si discusse molto intorno alla questione dei due anni richiesti per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario, come si discusse intorno alla durata dell'uditorato, già fissata in due anni e poi successivamente ridotta ad uno.

Ora, a me pare che questo provvedimento veramente debba lasciare preoccupati, anche e soprattutto per il collegamento fra gli articoli 1 e 2. Si tratta di due materie distinte, ma che sono coordinate nella sostanza delle cose. Potrei eventualmente capire che si cancellasse il periodo di due anni che deve decorrere dalla laurea, ma allora si tenga almeno ferma la permanenza dei due anni dell'uditorato. Oppure si faccia l'inverso, si tolgano i due anni di permanenza nell'uditorato, ma si lascino quelli richiesti dopo la laurea per adire il concorso.

Il problema che allora preoccupò soprattutto il Parlamento, al disopra di qualsiasi questione particolare, fu infatti che per amministrare degnamente la giustizia non basta avere delle nozioni astratte di diritto, ma occorre soprattutto una certa esperienza di vita che, sola, può dare una discreta maturità.

Io quindi ritengo che non sia cosa opportuna approvare il disegno di legge. Capisco perfettamente il problema che sta a cuore al Ministro di grazia e giustizia e riconosco la grave carenza dei giudici; tuttavia si tratta di un problema che non può essere risolto con questi criteri.

Anzi io penso che le Commissioni d'esame dei concorsi per uditore giudiziario debbano assolvere al loro compito con maggiore severità nel giudicare la capacità e la preparazione nei candidati. Si facciano più concorsi, si faccia in modo che i concorsi non durino anni!

Concludendo, io mi dichiaro contrario all'approvazione del disegno di legge.

FODERARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di rispondere alle varie obiezioni sollevate dai colleghi. Mi pare che pensare di fare accogliere senz'altro da parte della Commissione il disegno di legge, sia ormai impresa ardua, dopo gli interventi che abbiamo udito da più parti. Ora, onorevoli colleghi, a mio avviso, si è un po' drammatizzato su di una situazione che non rappresenta una novità, ma un fenomeno normale della nostra vita giudiziaria, fenomeno che si ripete almeno da 30 anni, dico da 30 anni. Infatti, si è verificato più volte il caso che uditori giudiziari siano stati destinati con funzioni di giudici a posti vacanti nei tribunali, e siano stati incaricati di reggere preture prive di titolare. Aggiungo, anzi, che si è verificato anche qualche caso nel quale due uditori hanno formato il collegio, e uno dei quali ha avuto anche funzioni di presidente con un vicepretore onorario quale giudice *a latere*.

Mille volte si è verificato un caso simile, ad esempio, al tribunale di Nicastro. Né è stata sollevata alcuna eccezione, perché, per l'ordinamento giudiziario, questi due giudici sono giudici come tutti gli altri: quello che conta è la funzione. Ora, volere, in modo drastico, interrompere quella che è ormai una consuetudine, anche se brutta, ed impedire al Ministero di grazia e giustizia di sopperire ad una necessità vivamente sentita, a me pare che non sia in questo momento assolutamente opportuno. Modifichiamo il disegno di legge, ma lasciamo la facoltà al Ministro di grazia e giustizia di chiamare e di destinare gli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali in sott'ordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture. È una esigenza veramente sentita dell'amministrazione della giustizia. Sarei, quindi, dell'avviso che il disegno di legge, per le finalità che vuole perseguire, sia approvato con le debite modifiche. Soffermiamoci ad esaminare il provvedimento in discussione.

Il primo comma dell'articolo 1, come si è detto, rende possibile di destinare uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali in sotto ordine a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, anche prima del compimento del periodo di un anno di tirocinio. Il secondo comma dell'articolo 1, dà la possibilità di affidare la reggenza delle preture prive di titolare anche ad uditori giudiziari, senza alcun tirocinio, che abbiano però esercitato funzioni di vicepretore onorario. Per me nulla di grave che un uditore giudiziario, a giudizio del capo della Corte stessa possa essere destinato, con funzioni in sott'ordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, in quanto la sua scelta presuppone una certa maturità ed una certa esperienza. Voi che avete pratica giudiziaria, onorevoli colleghi, sapete che se in un collegio viene immesso un uditore giudiziario con funzioni giurisdizionali in sott'ordine, è sempre il giudice più esperto quello che stila la sentenza e che può quindi correggere le eventuali deficienze del giudice più giovane. Il

primo comma dell'articolo 1, quindi, lo lascerei intatto. Il secondo comma dell'articolo 1, invece, non mi convince, soprattutto perché non prescrive alcun periodo di tirocinio come uditore giudiziario, in quanto, secondo la norma, l'uditore giudiziario che abbia esercitato funzioni di vice-pretore onorario può essere destinato, magari il giorno dopo la sua nomina ad uditore giudiziario, a reggere una pretura priva di titolare. Ripeto, questa disposizione non mi convince affatto, anche se è vero che di solito è più facile reggere una pretura che fare il giudice del tribunale. Quindi, anziché fissare un minimo di tirocinio da pretore onorario — che non ci darebbe nessun utile risultato — io proporrei di sopprimere il secondo comma. Ho detto che fissare un minimo di tirocinio non ci dà alcun risultato, perché, aver prestato servizio come vice-pretore onorario non offre alcuna garanzia, in quanto vi sono casi di vicepretori onorari nominati da un decennio, i quali non hanno mai tenuto una udienza. Concludendo, io proporrei agli onorevoli colleghi della Commissione di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, ma di approvare il primo comma dell'articolo stesso. Per quanto riguarda l'articolo 2, io ne proporrei la soppressione per mantenere il biennio dal conseguimento della laurea. Effettivamente il giovane appena laureato non può essere in grado di affrontare un concorso per uditore giudiziario, in quanto la laurea gli consente di essere preparato soltanto su determinate parti del diritto che sono stati oggetto dei suoi studi universitari. Quindi, ripeto, io chiederei la soppressione dell'articolo 2.

AMATUCCI. Se ad un vice-pretore onorario si affida la reggenza della pretura, indubbiamente, a giudizio del capo della corte si deve trattare di un individuo che possiede un'esperienza ed una sufficiente pratica giudiziaria.

TESAURO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'articolo 1 è stato posto in essere addirittura un assurdo giuridico, laddove si dice che gli uditori giudiziari possono essere destinati « con funzioni giurisdizionali in sott'ordine », perché la funzione di giudice è tipica funzione giurisdizionale e non può essere svolta in sott'ordine e tanto meno nella pretura.

FODERARO, *Relatore*. Io ho molto rispetto per le osservazioni del professor Tesauro, ma questa volta mi pare che egli sia caduto in un equivoco evidentissimo, perché in « sott'ordine » non si riferisce alle qualità giurisdizionali esercitate da questi magistrati né indica una qualità inferiore del magistrato; significa che tra le funzioni dei magistrati vi sono anche quelle direttive.

TESAURO. Ripeto che non ritengo esista questa distinzione nelle funzioni giurisdizionali. Per me il vicepretore è eguale al giudice di tribunale.

MARTUSCELLI. Io dichiaro di essere contrario all'intero disegno di legge. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 1, anche se con esso si possono ovviare alcuni inconvenienti, i vantaggi che se ne conseguono sono limitatissimi; gli inconvenienti sono invece molti. Vorrei, con l'occasione, chiedere all'onorevole Sottosegretario quali programmi ha il Ministero per risolvere il problema generale dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione ad un ordine del giorno che fu discusso e al quale il Guardasigilli, onorevole Azara, si dichiarò favorevole e che invitava ad uno studio approfondito del problema per risolverlo al più presto. Un paese civile, prima di ogni altra cosa, oltre alla libertà, deve provvedere al funzionamento della giustizia. Si tratta, ripeto, di un problema vasto. Effettivamente la funzione giurisdizionale va male per la gran mole di lavoro. I magistrati, in confronto del numero dei procedimenti, sono assolutamente insufficienti. Un paese civile deve assicurare la serietà della funzione giurisdizionale. È impossibile che la Cassazione, come è accaduto prima dell'amnistia, si trovi nella condizione di dover esaminare in breve tempo circa 25 mila procedimenti. Io vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se il Governo pensa di aumentare gli organici dei magistrati e in che modo si propone di risolvere questo problema.

PETRILLI. Debbo dire che veramente mi sono domandato se il disegno di legge, che vuole essere un rimedio alla scarsità del personale della magistratura ordinaria di fronte alle esigenze della giustizia, non sia, come si dice, un rimedio peggiore del male. Effettivamente non credo si possa rimediare alla grave carenza di magistrati autorizzando gli uditori giudiziari a funzionare nei tribunali, nelle procure, nelle preture, come è scritto qui, con espressione inesatta, « con funzioni giudiziarie in sott'ordine » poiché si sarebbe, caso mai, dovuto dire « escluse le funzioni direttive ». Sono contrario a tale sistema.

Più grave ancora, poi, è il secondo comma: basterebbe avere esercitato per un mese o due le funzioni di pretore onorario per essere ritenuto idoneo a reggere le preture, anche senza che sia trascorso il periodo annuale di tirocinio. Mi pare quindi che il disegno di legge,

tanto nell'articolo 1, come nell'articolo 2, sia di una tale gravità da non dare alcun serio affidamento per l'amministrazione della giustizia.

Come diceva il collega Martuscelli, per risolvere il problema ci vuole ben altro. Debbo dire che quando io ero Sottosegretario per il tesoro vedevo che tutte le Amministrazioni allargavano i loro organici. Una sola amministrazione non richiese alcun ampliamento di organico: e fu l'amministrazione della giustizia. Ne rimasi molto sorpreso e ne domandai al Ministero della giustizia. La risposta non fu sodisfacente; ed io stesso caldeggiai allora questo ampliamento, quando era Guardasigilli l'onorevole Piccioni.

Ora, nel 1954, con il lavoro che esiste sia in materia di giustizia civile che di giustizia penale, noi abbiamo degli organici che non di molto differiscono da quelli di 60-70 anni fa. E dico non di molto, giacché anche l'allargamento che fu disposto nel 1951 fu tutt'altro che sodisfacente per le esigenze della giustizia. Vorrei perciò pregare l'onorevole Sottosegretario di rendersi conto della inidoneità di questo disegno di legge, di fronte alle esigenze oggettive dell'amministrazione della giustizia. Non è ammissibile che si vadano ad assumere addirittura funzioni direttive solo se si sono esercitate le funzioni di pretore o di vicepretore onorario, senza che sia neanche richiesto un minimo di esercizio di funzioni da uditore giudiziario.

Concludendo, dichiaro che, per queste ragioni, io voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, di fronte a questa unanimità di pareri contrari al provvedimento, io vorrei, con il mio intervento, farvi mutare opinione: vi sono, a mio avviso, molti argomenti che fanno apparire questo disegno di legge un rimedio opportuno, tenuto conto della situazione attuale dell'amministrazione della giustizia.

Sono d'accordo con voi che il provvedimento non serve a sanare il male, che va sanato in un altro modo. Molti di voi hanno sottolineato la necessità di allargare gli organici: ricordo in particolare gli interventi dell'onorevole Capalozza e dell'onorevole Martuscelli. Ora, rispondo, gli organici sono stati aumentati recentemente, elevandoli sino alla cifra, che mi pare ragionevole, di 5.200 unità. Come parlare di allargamento ulteriore, se è già stato tanto difficile coprire questa cifra?

L'ultimo concorso ad esempio era per 200 posti e ne sono stati ammessi agli orali soltanto 140. Con un decimo circa di bocciati agli orali, ne potranno essere nominati meno di 130.

Nonostante che per i primi gradi le condizioni economiche siano superiori a quelle degli altri funzionari, non sono molti i candidati ai concorsi stessi; forse per le difficoltà dell'esame o per maggiori attrattive che vengono esercitate da altre professioni o carriere, noi non riusciamo a coprire i posti messi a concorso. D'altra parte anche oggi è stata sottolineata la necessità di assumere elementi veramente preparati. Quindi la cifra di 5.200 dell'organico è già la massima che si possa unità dell'organico è già la massima che si possa ottenere, a mio avviso, per cui non conviene parlare di allargamenti all'organico stesso che, oggi, non sarebbero possibili.

Né è da pensare alla possibilità di ricorrere ad espedienti di altra natura, come concorsi di altro tipo per reclutare avvocati nella magistratura. se si tratterà di avvocati di grido, essi non lasceranno mai l'avvocatura per divenire magistrati; se poi si tratterà di avvocati falliti, noi non li vogliamo. D'altronde, l'unica garanzia seria è quella del concorso attualmente previsto.

E allora, tenuto conto di tutto ciò, resta il fatto che in Italia abbiamo scoperte 147 preture, che non copriamo attualmente perché le abbiamo dichiarate di minore utilità e di scarso lavoro; abbiamo scoperti molti posti di nuovi e anche di vecchi tribunali, e il lavoro giudiziario ha la pesantezza che ha. Tenuto conto della situazione, non vi pare che potreste rivedere il vostro atteggiamento circa il provvedimento in esame che potrebbe sanare temporaneamente le difficoltà?

Noi abbiamo dilatato il numero dei magistrati sino a 5.200: non riusciamo a nominarne altri nonostante i concorsi. Che cosa dobbiamo fare ancora per venire incontro alle attuali necessità senza ledere i principî della serietà della magistratura e della preparazione dei giudici?

Molte difficoltà vi sono da superare per la soluzione radicale del problema. Approviamo intanto questo disegno di legge che vuol venire incontro alle esigenze lamentate ed urgenti servendosi di giovani che hanno d'altronde superato un difficile concorso. Il disegno di legge, coll'articolo 1, primo comma, si riferisce a funzioni in sott'ordine.

Lo stesso articolo, al secondo comma, prevede la possibilità di affidare non più funzioni in sott'ordine, ma la direzione di preture

a quegli uditori giudiziari che siano stati vicepretori onorari. Teniamo presente che, per mancanza di magistrati, moltissime preture sono affidate a vice-pretori reggenti, che percepiscono anche regolare stipendio, e che non hanno fatto alcun concorso. Ora, a me pare che un vice-pretore onorario che abbia vinto il concorso per uditore giudiziario e che abbia espletato le funzioni di vice-pretore onorario, possa esercitare le funzioni giurisdizionali che questa norma prevede. Perché escludere questi giovani che hanno vinto un concorso, quando molte preture sono affidate a vice-pretori onorari? È evidente che sarà il Ministero a decidere quali uditori giudiziari, che abbiano già espletato funzioni di vice-pretori onorari, possano essere destinati a questi uffici, tenendo conto dei fascicoli personali. Ritengo che, per le ragioni esposte, l'articolo 1 può approvarsi senza essessiva preoccupazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, faccio osservare che questo articolo è stato modificato durante l'*iter* legislativo: il Ministro di grazia e giustizia l'aveva formulato solo nel senso di ridurre da due ad un anno il periodo che doveva intercorrere tra il conseguimento della laurea e la presentazione al concorso per uditore giudiziario. In altri termini, il Ministro di grazia e giustizia voleva rendere definitiva e stabile quella norma transitoria introdotta con la legge 23 aprile 1952, la quale aveva abbreviato di un anno il prescritto periodo di tirocinio. Ora, io sono stato un difensore del testo governativo, e non un difensore di ufficio, perché sentivo come voi l'opportunità di un certo periodo di tirocinio. È evidente che l'università non può dare che un indirizzo di studi al giovane che si appresta ad intraprendere una professione, insegnargli gli istituti principali, fondamentali del diritto e come essi devono essere applicati teoricamente. Tuttavia, quale controllo si può esercitare in questo periodo che intercorre dalla laurea, per accertarsi che il giovane si specializza e aumenta le sue cognizioni giuridiche? In definitiva, questa norma può non rispondere in pratica allo scopo per il quale è stata creata, mentre per potere emettere un giudizio sulla capacità e la preparazione di un giovane, vi è il concorso che deve constare di severi e difficili esami. Questo ultimo ragionamento è prevalso facendoci giungere all'attuale articolo 2 del provvedimento.

Per quanto riguarda questo articolo, si potrebbe modificarlo di nuovo, ritornando a quella che era la originaria impostazione legislativa e cioè di ridurre da due ad un anno il periodo necessario dopo la laurea per la presentazione al concorso per uditore giudiziario. In tal modo, noi raggiungeremo quelle garanzie che sono state da più parti richieste e verremmo incontro, in un certo modo, alle contingenti necessità dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

(*Non è approvato*).

S'intende allora che il disegno di legge è respinto. Esso sarà quindi cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. (594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Prego il relatore, onorevole Natali, di voler riferire sul disegno di legge che ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

NATALI LORENZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare è originato dalla particolare situazione che si è determinata in alcuni stabilimenti di pena dove il lavoro carcerario, di solito di natura artigiana, ha assunto carattere prevalentemente industriale. In conseguenza di ciò l'amministrazione si è trovata nella necessità di affidare le officine di maggiore importanza a personale particolarmente capace e in grado di sovraintendere alle lavorazioni. Si è reso pertanto indispensabile il cambiamento della qualifica che era originariamente attribuita a questo personale. Col presente provvedimento legislativo si attribuisce la qualifica di capo operaio, prescritta dalla tabella approvata con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1313, nonché dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai che esplicano in concreto le relative mansioni e viene stabilito che i posti di capo operaio sono determinati in numero di 20 e in conseguenza è ridotto nella stessa proporzione il numero di coloro che sono assimilati alle qualifiche inferiori di operaio specializzato. Inoltre, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, che prevede un nuovo inquadramento degli operai comuni distinguendoli in sette categorie, si provvede alla ri-

partizione fra la seconda e terza categoria degli operai comuni. Dei 234 operai comuni 30 sono assegnati alla seconda categoria. Faccio presente, che nessuna innovazione viene apportata alla tabella per quanto riguarda le operaie comuni che rimangono in numero di 170. Il disegno di legge è, a mio avviso, opportuno e ne chiedo pertanto l'approvazione da parte di codesta Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

BERLINGUER. Vorrei l'assicurazione che con l'approvazione delle differenti qualifiche che ci vengono proposte, il personale non venga ad essere danneggiato.

NATALI LORENZO, *relatore*. Posso senz'altro rassicurare l'onorevole collega: non ci sarà alcun danno per il personale che sarà invece avvantaggiato in confronto alla situazione attuale in relazione all'aumento della qualifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La pianta organica del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, è determinata come segue:

Capi operai	N.	20
1ª categoria: Operai specializzati	»	66
2ª categoria: Operai qualificati	»	40
3ª categoria: Operai comuni .	»	194
7ª categoria: Operaie comuni .	»	170
Totale . . .	N.	490

(*È approvato*).

ART. 2.

È abrogato il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, concernente la tabella organica del personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati da aeromobile. (522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile.

Ha facoltà di svolgere la sua relazione l'onorevole Facchin.

FACCHIN, *relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è stato ripresentato dal Governo. Esso era stato già approvato dalla Camera nella trascorsa legislatura, ma il Senato non fece in tempo ad esaminarlo.

Si tratta dei seguenti limiti e delle seguenti disposizioni nelle quali essi sono contenuti.

a) i limiti di responsabilità del *vettore marittimo* (articoli 412, 423);

b) i limiti legali di responsabilità degli *esercenti di linee aeree*, per quanto riguarda

1°) il trasporto di persone e di bagagli (articoli 941, 943, 944), ed il trasporto di cose (articolo 952);

2°) la responsabilità per danni a terzi sulla superficie (articoli 967, 968);

3°) la responsabilità per danni da urto articoli 975, 976);

c) *l'indennità di assicurazione obbligatoria* a favore dei passeggeri e le *indennità e compensi per atti di assistenza o salvataggio* (articoli 998, 999).

Come avverte la relazione scritta, i limiti di cui si tratta erano stati fissati nel 1942 in sede di redazione del codice di navigazione. Questi limiti, fissati nel 1942, tenevano conto naturalmente dei valori del tempo e perciò, in seguito alla svalutazione della moneta, si è profilata la necessità di apportarvi delle modifiche. Nel proporle con questo provvedimento di legge, si è tenuto conto degli stessi criteri che si seguirono all'epoca della emanazione del codice. Vi è inoltre una commissione per la riforma del codice e pertanto i pareri di questa commissione sono stati uditi e tradotti in questo provvedimento.

Per quanto riguarda i limiti, essi sono stati elevati di 40 volte, in materia di navi-

gazione aerea e di 32,2 volte fino a 35 volte, in materia di navigazione aerea. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 412 del codice, il limite precedente che era di 300 lire è stato elevato di 40 volte. 12 mila lire; il limite relativo all'articolo 423, di 5 mila lire, è stato elevato pure di 40 volte: lire 200 mila: il limite relativo all'articolo 941, di lire 160 mila, è stato elevato a 5 milioni e 200 mila lire; il limite relativo all'articolo 943, di lire 160 mila, è stato pure elevato a lire 5 milioni e 200 mila; il limite relativo all'articolo 944, che era di lire 6 mila, è stato elevato a lire 210 mila; il limite relativo all'articolo 952, di lire 300, è stato elevato a 10 mila lire: il limite relativo all'articolo 967, di lire 300, è stato elevato a lire 10 mila e l'altro limite, relativo al medesimo articolo, di lire 300 mila, è stato elevato a lire 10 milioni. Il limite relativo all'articolo 968, di lire 250 mila, è stato elevato ad 8 milioni 300 mila lire: i limiti relativi all'articolo 975, di lire 300, 750 mila, 2 milioni e 500 mila, 300 mila, sono stati rispettivamente elevati alle cifre di lire 10 mila, 25 milioni, 83 milioni, 10 milioni. Il limite relativo all'articolo 976, di lire 160 mila, è stato elevato alla somma di lire 5 milioni 200 mila; il limite relativo all'articolo 998, di lire 160 mila, è stato elevato a lire 5 milioni 200 mila ed infine i limiti relativi all'articolo 999, di lire 60 mila, 600 mila e 60 mila sono stati rispettivamente elevati a lire 2 milioni, 20 milioni, 2 milioni.

Credo pertanto che il disegno di legge, che ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, non abbia necessità di ulteriore illustrazione, per cui lo raccomando per la rapida ed integrale approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ENDRICH. Credo non possano sorgere dubbi circa l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge. Mi permetto però di ripetere un voto che già feci in sede di discussione di altro provvedimento di uguale natura e che cioè, in relazione al mutato valore della moneta, si disponga la revisione di tutti gli articoli del codice civile che contengono limiti monetari non più adeguati, ad incominciare dall'articolo che fissa il limite di 5 mila lire per la prova testimoniale dei contratti.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il testo dell'articolo 412 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 412 (*Responsabilità del vettore pel bagaglio*). — « Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Il testo dell'articolo 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 423 (*Limiti del risarcimento*). — « Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il testo dell'articolo 941 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 941 (*Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo*). — « L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il testo dell'articolo 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 943 (*Limite del risarcimento nel trasporto di persone*). — « Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il testo dell'articolo 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 944 (*Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati*). — « Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sè, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il testo dell'articolo 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 952 (*Limite del risarcimento*). — « Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria».

(*È approvato*).

ART. 7.

Il testo dell'articolo 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 967 (*Limite del risarcimento complessivo*). — « Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il testo dell'articolo 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 968 (*Concorso dei creditori*). — « I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Il testo dell'articolo 975 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 975 (*Limite del risarcimento*). — « Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di

tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Il testo dell'articolo 976 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 976 (*Concorso dei creditori*). — « Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciscuna persona ».

(*È approvato*).

ART. 11.

Il testo dell'articolo 998 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 998 (*Indennità di assicurazione*). — « L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.

Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Il testo dell'articolo 999 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 999 (*Indennità e compensi di assistenza*). — « Oltre al limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare i venti milioni di lire.

L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile ».

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entrerà in vigore nel novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ». (594):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile ». (522):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Bottonelli, Breganze, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Concetti, Dante, Diaz Laura, Di Giacomo, Endrich, Facchin, Foderaro, Foschini, Francavilla, Fumagalli, Iozzelli, Lopardi, Lucifero, Madia, Martuscelli, Murdaca, Musolino, Natali Lorenzo, Ortona, Petrilli, Schirò, Silvestri, Tinzl, Tosato, Vischia, Viviani Arturo.

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI